

Sez. 1 Civile, Sentenza n. 10706 del 04 Maggio 2010 (Rv. 613346)

Presidente: Luccioli MG. Estensore: Schiro' S. Relatore: Schiro' S. P.M. Russo LA. (Conf.)
S. ed altro *contro* C. ed altri

(Rigetta, App. Milano, 11/03/2009)

002005 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - Affidamento eterofamiliare e pronuncia di adottabilità - Rispettivi presupposti - Insuperabile mancanza di ambiente familiare idoneo - Accertamento - Conseguenze - Dichiarazione dello stato di adottabilità del minore - Legittimità - Attuale affidamento eterofamiliare positivo - Irrilevanza.

In tema di adozione di minore, la situazione che giustifica l'affidamento etero-familiare, a norma degli artt. 2 e segg. della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituiti dai corrispondenti articoli della legge 28 marzo 2001, n. 149, e quella che giustifica la pronuncia di adottabilità si differenziano, in quanto la mancanza di "un ambiente familiare idoneo" è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità; pertanto, il provvedimento che dispone l'affidamento deve indicare il periodo di prevedibile durata dello stesso e l'eventuale proroga non può a sua volta avere durata indeterminata, atteso che la duratura ed irreversibile mancanza di un ambiente familiare idoneo per il minore determina in concreto quella situazione di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità, pur in presenza di un'attuale e positiva situazione di affidamento etero-familiare, la quale (ai sensi dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 184 del 1983, non modificato nella sostanza dall'art. 8 della legge n. 149 del 2001), non è di impedimento alla dichiarazione anzidetta